

Contributi IVS - definite le aliquote 2023

Con la **circolare 19 del 10/02/2023**, l'INPS, come di consueto, ha reso noto le aliquote ed i minimali/massimali contributivi relativi alla **Gestione IVS artigiani e commercianti applicabili per il 2023**.

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1 L.233/90):

- a. artigiani
- b. commercianti

che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di **abitualità e prevalenza**;

per il versamento dei contributi previdenziali riferiti:

- alla propria posizione previdenziale
- ed a quella dei propri **collaboratori familiari** o **coadiuvanti/coadiutori familiari**, ove svolgano l'attività nell'impresa con carattere di **abitualità e prevalenza** (Circ. Inps 80/93).

ALTRE CATEGORIE OBBLIGATE: sono inoltre obbligati (sempre nel rispetto del requisito di **abitualità e prevalenza** nell'attività aziendale, che nel caso di attività artigiana deve sempre sussistere):

- **soci di srl** che svolgono **attività commerciale**
- **socio di srl unipersonale** (artigiana o con attività commerciale)
- **soci accomandatari di sas** che svolgono attività artigiana
- **soci di snc** con attività commerciale
- i **bagnini**, le **ostetriche**, gli **affittacamere** nonché gli operatori e le **guide turistiche** al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.

Le aliquote contributive, risultano determinate come segue:

Contribuente	FINO A 52.190		DA 52.190	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
Artigiani	24%	23,25%	25%	24,25%
Commercianti	24,48%	23,73%	25,48%	24,73%

Il contributo dovuto sul "**reddito minimo**" è così suddiviso:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCANTI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ titolari di qualunque età ▪ coadiuvanti/coadiutori > 21 anni 	<p>€ 4.208,40 (4.200,96 IVS + 7,44 maternità)</p>	<p>€ 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità)</p>
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	<p>€ 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità)</p>	<p>€ 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità)</p>

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 350,70 (350,08 IVS + 0,62 maternità)	€ 357,70 (357,08 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 339,76 (339,14 IVS + 0,62 maternità)	€ 346,76 (346,14 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa:

- che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo;
- devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Per l'anno 2023:

- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS;
- è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00).

i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a € 101.427,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%)	€ 21.641,37 (52.190*24,48%+34.793*25,48%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%)	€ 20.989,00 (52.190*23,73%+34.793*24,73%)
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%)	€ 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%)	€ 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%)

Termini di versamento - I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.

Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.